

La legge di riferimento per i procedimenti anagrafici è la legge nazionale 241/1990 in quanto materia di competenza dello Stato.

Per quanto riguarda i procedimenti di competenza provinciale la legge di riferimento è la L.P. 23 del 1992

Si elencano nello specifico i termini dei procedimenti:

-residenza e cambio indirizzo: 45 giorni

-attestazione di soggiorno: 30 giorni

-attestazione del sindaco per acquisto cittadinanza italiana (casi previsti dalla LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 e dal regolamento attuativo DPR 12 ottobre 1993, n. 572): 120 giorni

-scia per commercio: 60 giorni (art. 19 comma 3 Legge 241/1990)

-scia per edilizia (casi previsti dall'art 19 comma 1 Legge 241/1990): 30 giorni (art. 19 comma 6 bis Legge 241/1990)

-procedimento per accesso agli atti: 30 giorni

Silenzio Assenso:

Fatta salve l'applicazione dell'art 19 della Legge 241/1990 e l'art. 23 della L.P. 23/1992

la mancanza di un provvedimento espresso nei termini previsti dal procedimento, si intende come accoglimento della domanda, in merito ai procedimenti previsti dall'art 19 Legge 241/1990.

Silenzio Diniego:

In materia di accesso agli atti (art. 25 Legge 241/1990) il silenzio della pubblica amministrazione, decorsi 30 giorni dalla richiesta, si intende come DINIEGO.